

**Senato della Repubblica**



**XVI LEGISLATURA**

**A.S. 3110**

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012,  
N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO  
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ**

**BOZZA FASCICOLO SUBEMENDAMENTI**

**AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI**

**17.100 - 48.100 - 55.200**


**E ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO - 91.0.500**

**Febbraio 2012**

AS 3110

*All'emendamento 17.100, al comma 1, dopo le parole: «autorizzazione petrolifera» inserire le seguenti:  
«ovvero della relativa licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza».*

BUGNANO, LANNUTTI



17.100/1

AS 3110

*All'emendamento 17.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A questo scopo i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo, da qualunque produttore e/o rivenditore ovvero attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, che, tenuto conto delle innovazioni introdotte dal presente articolo ed allo scopo di favorire, transitoriamente ed almeno nella fase di avvio, le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento garantisce ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, con modalità e condizioni sottoposte alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'offerta del servizio di: a) acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione; b) affitto e/o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a). ».*

BUGNANO, LANNUTTI




17.100/2

**AS 3110**

*All'emendamento 17.100, al comma 2, al comma 12-ter ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale vengono negoziati, con listini almeno settimanali, prodotti petroliferi destinati all'autotrazione."*

BUGNANO, LANNUTTI



17.100 / 3

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività


**Subemendamento emendamento 17.100 dei Relatori**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 16 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto.

POLI BORTONE



17.100/4

S 3110

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

**Subemendamento emendamento 17.100 dei Relatori**

Al comma 4, lettera a), alla lett. b), dopo le parole "senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto" sostituire la parola "e" con le seguenti: "nonché, nel rispetto dei principi stabiliti per il regolamento di cui all'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni i cui all'art. 1, commi le 2, del presente decreto,", e dopo le parole "rivendita di tabacchi" inserire le seguenti: "ai sensi dell'art. 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,".

SAIA, AUGELLO, FLERES

*Loie, Augello, Fleres*

*17.100/5*

**Sub emendamento all'emendamento dei Relatori 17.100**

All'emendamento dei relatori 17.100 comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti "*ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293*" e dopo le parole "*nel rispetto della normativa tecnica di settore*" aggiungere le seguenti "*di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto.*"

Cagnin  
Garavaglia

17.100/6

**Sub emendamento all'emendamento dei Relatori 17.100**

All'emendamento dei relatori 17.100 comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti "ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole "nel rispetto della normativa tecnica di settore" aggiungere le seguenti "di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto,"


IZZO  
FR  
Piscitelli  
P

17.100 / 7



**Sub emendamento all'emendamento dei Relatori 17.100**

All'emendamento dei relatori 17.100 comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti "ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole "nel rispetto della normativa tecnica di settore" aggiungere le seguenti "di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto,"

**Relazione**

Si tratta di un mero chiarimento del riferimento normativo che si rende assolutamente indispensabile per evitare la strumentale lettura secondo la quale la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del presente decreto legge.

In sostanza si tratta di esplicitare oltre ogni dubbio che la regolazione del settore rimane unitaria senza che la circostanza secondo la quale nei confronti di una categoria di soggetti (titolari di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq) possa esaurire la propria disciplina esclusivamente nel presente decreto legge che, in quanto ha operato la radicale estensione, non contiene nulla con riferimento a imprescindibili parametri quali garanzie per l'amministrazione finanziaria contro il rischio di frodi o contrabbando, divieto di pubblicità, limitazione alla vendita per esigenze di tutela dei minori e della salute, che non possono che essere disciplinati unitariamente rispetto ai quali è necessario citare la corretta fonte giuridica di riferimento.

17.100/8

AS 3110

**EMENDAMENTO DEI RELATORI 17.100  
SUBEMENDAMENTO**

Al comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti "ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole "nel rispetto della normativa tecnica di settore" aggiungere le seguenti "di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto,"

Sen. Cosimo LATRONICO

**Relazione**

Si tratta di un mero chiarimento del riferimento normativo che si rende assolutamente assolutamente indispensabile per evitare la strumentale lettura secondo la quale la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del presente decreto legge.

In sostanza si tratta di esplicitare oltre ogni dubbio che la regolazione del settore rimane unitaria senza che la circostanza secondo la quale nei confronti di una categoria di soggetti (titolari di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq) possa esaurire la propria disciplina esclusivamente nel presente decreto legge che, in quanto ha operato la radicale estensione, non contiene nulla con riferimento a imprescindibili parametri quali garanzie per l'amministrazione finanziaria contro il rischio di frodi o contrabbando, divieto di pubblicità, limitazione alla vendita per esigenze di tutela dei minori e della salute, che non possono che essere disciplinati unitariamente rispetto ai quali è necessario citare la corretta fonte giuridica di riferimento.

17.100/9

**Sub emendamento all'emendamento dei Relatori 17.100**

All'emendamento dei relatori 17.100 comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) dopo le parole "rivendita di tabacchi" aggiungere le seguenti "ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293" e dopo le parole "nel rispetto della normativa tecnica di settore" aggiungere le seguenti "di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che per il settore è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto,"

SALIA Sive

**Relazione**

Si tratta di un mero chiarimento del riferimento normativo che si rende assolutamente indispensabile per evitare la strumentale lettura secondo la quale la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del presente decreto legge.

In sostanza si tratta di esplicitare oltre ogni dubbio che la regolazione del settore rimane unitaria senza che la circostanza secondo la quale nei confronti di una categoria di soggetti (titolari di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq) possa esaurire la propria disciplina esclusivamente nel presente decreto legge che, in quanto ha operato la radicale estensione, non contiene nulla con riferimento a imprescindibili parametri quali garanzie per l'amministrazione finanziaria contro il rischio di frodi o contrabbando, divieto di pubblicità, limitazione alla vendita per esigenze di tutela dei minori e della salute, che non possono che essere disciplinati unitariamente rispetto ai quali è necessario citare la corretta fonte giuridica di riferimento.

17.100/10

**AS 3110**

*All'emendamento 17.100, al comma 4, lettera a), al paragrafo 8, alla lettera b), dopo le parole «rivendita di tabacchi» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ».*


BUGNANO, BELISARIO

17.100/11

**AS 3110**

*All'emendamento 17.100, al comma 4, lettera a), al paragrafo 8, alla lettera b), dopo le parole: "normativa tecnica di settore", inserire le seguenti: "e dei principi stabiliti per il regolamento di cui all'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".*

BUGNANO, BELISARIO



17.100/12

# SUB EMENDAMENTO

~~1787~~

~~AS/2110~~

EMENDAMENTO 17.100

## ART. 17

Al comma 4, lettera a), alinea 8, lettera b), sopprimere le parole: "presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq".


MUSSO

~~Motivazione: non per alcun motivo di limitare questa liberalizzazione della vendita di quotidiani, periodici, tabacchi agli impianti di oltre 1.500 mq~~

17.100/13

## Subemendamento all'emendamento 17.100

All'emendamento 17.100, al comma 4, alinea b) dopo le parole "predette attività" aggiungere le seguenti: "Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio"


SANGALLI, GHIGO  


17.100/14

AS 3110

*All'emendamento 17.100, al comma 5-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della normativa ambientale e urbanistico-edilizia".*

BUGNANO



17.100/15




AS 3110

*All'emendamento 17.100, sopprimere il comma 6-bis.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6-ter.*

BUGNANO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bugnano', with a long horizontal stroke extending to the right.

17.100/16

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17.100

Dopo il comma 6 quater, aggiungere il seguente:

“6 quinquies: nell'ambito dei processi di privatizzazione di società a partecipazione pubblica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 332/1994.”

Cagnin  
Garavaglia

17.100 / 17

## DDL 3110

### Emendamento 17.100

#### I Relatori

Sostituire l'articolo con seguente:

Articolo 17.

*(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)*

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.

2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001 n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante ~~accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di~~ autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui, entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi 90 giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.

*12-bis.* Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma precedente, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

*12-ter.* Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, la quale stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento".

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

~~4. All'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) il comma 8 è sostituito dal seguente:~~

~~"8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:~~

~~a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;~~

~~b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e~~

l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto della normativa tecnica di settore, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.”.

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 214 del 22 dicembre 2011.

c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: “I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.”

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune competente.”.

~~5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: “o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo”.~~

5-bis. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

5-ter. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

5-quinquies. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano.

5-sexies. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:

- l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
- l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del ~~Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione~~, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

6-bis. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

4

17.100  
(segue)

"2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2";

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3";

c) alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.";

d) dopo il comma 10 inserire il seguente:


"10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.".

6-ter. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.

6-quater. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. 200

1. R. B. 2000




5

A.S 3110

**All'emendamento 48.100**

*Al comma 1, «capoverso Articolo 5-bis», comma 2, alinea, dopo le parole: «I materiali derivanti dalle attività di dragaggio» inserire le seguenti: «che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e siano idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici.».*

Bugnano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bugnano', written in a cursive style.

48.100/1




A.S 3110

All'emendamento 48.100

Al comma 1, «capoverso Articolo 5-bis», sopprimere il comma 8

Bugnano



48.100/2

Emendamento 48.100

I Relatori

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Articolo 48.***(Norme in materia di dragaggi)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

*«Articolo 5-bis. - (Disposizioni in materia di dragaggio) - 1.* Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di *capping*, nel rispetto delle modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Restano salve le competenze della Regione territorialmente interessata;

b) qualora presentino all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella I dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla Tabella di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluitamento all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a  $1,0 \times 10^{-9}$  m/s, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previa parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle Amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5, degli Allegati della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, con testualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uso impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della

presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di Interesse nazionale. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-*bis* a 11-*sexies*, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.



48.300


ART. 55

All'articolo 55, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per le attività di cui al n. 80 della Tabella di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 254 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 28 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2006, n. 83".

55.100

1 RELATORI



GALLORIE  
VMS M

9

ART. 55

A.S. 3110

All'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a la spesa di euro 505.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.679.000 annui a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. A tal fine, dopo il primo periodo del suddetto comma 172, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari ad euro 505.000,00 per l'anno 2012 e a euro 1.679.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

55.200

I RELATORI



dighe

10

AS 3110

Subemendamento all'em. 55.200

Al primo periodo sopprimere le parole: da “alla spesa “fino a normativa vigente” e aggiungere le seguenti parole: “, da individuare mediante mobilità da pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Cagnin  
Garavaglia

55.200/1

~~55.200/1~~

AS 3110

ART. 55

AS 3110

All'art. 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

"1-bis. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o condizioni meteorologiche sfavorevoli la soc. ANAS è autorizzata ad utilizzare personale da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9."

55.300

1 RELATORI



11



S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

**Subemendamento all'emendamento 91.0.500 del Governo**

Sopprimere il comma 1

PISCITELLI

PALMIZIO


91.0.500/1

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Subemendamento all'emendamento 91.0.500 del Governo

Al comma 1, sostituire le parole "con modalità non commerciali" con le seguenti: "con modalità non industriali".

PISCITELLI  
 PALMIANO

91.0.500/2

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

**Subemendamento all'emendamento 91.0.500 del Governo**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i-bis) i beni di interesse storico-artistico o soggetti a vincolo anche se svolgono attività commerciali."

PISCITELLI, VIESPOLI, PALMIZIO  
*Subemendamento: Viespoli*

91.0.500/3


S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Subemendamento all'emendamento 91.0.500 del Governo

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole "a partire dal 1 gennaio 2013" con le seguenti: "a partire dal 1 gennaio 2016", *conseguentemente*, sopprimere il comma 3.

PISCITELLI

 , PALMIZIO

91.0.500/4

ATTO SENATO 3110

~~Dopo l'Articolo 91, inserire il seguente:~~

Art. 91-bis. *Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali*

1. Al comma 1, lettera i), dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole "allo svolgimento" aggiungere le parole "con modalità non commerciali".

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al ~~comma 1~~ si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1 gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

~~4. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248~~

*Alnk*

91.0500

IL GOVERNO